

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In data 26.3.2012 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 23.640,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate di 197,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 29.2.2016, dopo il pagamento di 47 rate di rimborso.

Il ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 18.2.2020, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per la somma di 1.737,30 euro, oltre spese ed interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- *in via preliminare*, che la sentenza della Corte di Giustizia U.E. emessa l'11.9.2019 nella controversia C-383/18 (cd. "sentenza Lexitor") "*muove da una serie di motivazioni che la nostra normativa nazionale ha già fatto proprie*" con l'art. 125 *sexies* T.U.B.;
- che, inoltre, essa non avrebbe efficacia nei rapporti tra i privati, dal momento che la stessa interpreta una direttiva che non ha natura *self-executing*;
- che, relativamente alle commissioni accessorie, esse costituiscono un compenso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto, cosicchè costituiscono un onere *up-front*, e quindi non rimborsabile; il contratto reca, inoltre, un riquadro denominato "*legenda*", che riporta il riepilogo delle attività svolte dall'intermediario, tutte propedeutiche alla conclusione del contratto;

- che, quanto alle spese contrattuali, esse si riferiscono alla fase istruttoria del contratto e, non avendo ulteriore prosecuzione temporale successivamente a quel momento, devono ritenersi irripetibili;

- che, per quanto riguarda il premio assicurativo non maturato, la compagnia assicurativa ha provveduto in data 17.6.2016 a rimborsare l'importo di 448,28 euro (cfr. allegato 2 alle controdeduzioni);

- che tale rimborso è stato successivamente integrato dall'intermediario, che ha rimborsato ulteriori 346,02 euro effettuando il calcolo di quanto dovuto secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. allegato 3 alle controdeduzioni).

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza “Lexitor”), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*;
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*;
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*;
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*;
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e*



nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo".

Le parti, quindi, possono "declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità".

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all'Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *"non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art. 1374 c.c.)".*

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento",* concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *"allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione",* e che *"essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva";* ed aggiunto, infine, che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *"equa riduzione"* quella più precisa di *"riduzione del costo totale del credito"* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *"gli interessi e i costi"*, come rilevato e confermato anche dal



Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese non maturate ha ad oggetto le voci "*commissioni accessorie*" e "*spese fisse contrattuali*", oltre agli oneri assicurativi.

Il ricorrente effettua i conteggi con 73 rate residue, allegando un conteggio estintivo dal quale risulta che il prestito è stato estinto al 29.2.2016, decorsa la 47^a rata sulle 120 originariamente previste. Non risulta agli atti la lettera liberatoria né prova dell'avvenuto pagamento del debito residuo indicato nel suddetto conteggio.

L'intermediario, dal canto suo, conferma che "*la pratica ... veniva estinta anticipatamente l'11.3.2016*" e, senza contestare quanto affermato dal ricorrente né allegare differenti conteggi estintivi, ha considerato 72 rate residue per effettuare il rimborso degli oneri assicurativi.

Ciò considerato e data l'assenza di una diversa documentazione, si fa riferimento al conto estintivo prodotto dal ricorrente.

Con riferimento alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, si osserva che sia la voce di costo "*commissioni accessorie*" che quella "*spese fisse contrattuali*" appaiono riferirsi ad attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento e vengono pertanto, anche in coerenza con l'orientamento degli altri Collegi ABF, ritenute aventi natura *up-front*.

Il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza del criterio alternativo per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo.

Per quanto concerne il rimborso del premio non goduto, l'intermediario ha fornito evidenza del rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa in data 17.6.2016 per l'importo di 448,28 euro nonché dell'ulteriore rimborso di 346,02 euro effettuato dallo stesso intermediario in data 7.6.2018 a seguito di reclamo, calcolando quanto dovuto secondo il criterio *pro rata temporis*, per un importo complessivo di 794,30 euro.

Le suddette evidenze sono state trasmesse, unitamente alle controdeduzioni, alla parte ricorrente, la quale non ha fatto pervenire alcuna replica in merito.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento):

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata finanziamento	120	TAN	7,55%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	47	rate residue	73					
% rest. (pro rata temporis)	60,83%	% rest. (criterio finanziario)	40,66%					
commissioni accessorie				criterio finanziario (ammortamento)	1.182,00	480,55		480,55
spese fisse contrattuali				criterio finanziario (ammortamento)	350,00	142,30		142,30
oneri assicurativi				criterio pro rata temporis	1.323,84	805,34	794,30	11,04
Totale					compensazione: sì			622,85

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.737,80 euro), il quale ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste e non ha considerato i due rimborsi effettuati a titolo di premio assicurativo non maturato in corso di procedimento.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 622,85 (seicentoventidue/ottantacinque), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI